

Allegato 3- CONVENZIONE CONFIDI

FONDO NUOVO CREDITO – SEZIONE INVESTIMENTI E LIQUIDITA' 2026

Delibera di Giunta n.
Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito
n.

Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità

CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA I CONFIDI E IL SOGGETTO GESTORE DEL FONDO TRA

RTI “Credito Futuro Marche”, con sede legale ad Ancona, via Sandro Totti n.4, codice fiscale 000093169900425, che interviene nel presente contratto quale Soggetto gestore degli Strumenti finanziari e Interventi finanziati con fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) e con Fondi Regionali, nella persona di ANGELETTI ROLANDO, in qualità di presidente di UNI.CO. S.C., con sede legale in Ancona, Via Sandro Totti n.4, C.F. 01422550424 ed Iscrizione nel Registro delle Imprese n. 01422550424, mandataria del RTI “Credito Futuro Marche”, in qualità di esecutore per conto del Soggetto Gestore,

E

il Confidi, avente sede legale in, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di, n. partita iva, iscritto al n. dell'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 01.09.1993 n. 385 e smi/ dell'elenco di cui all'articolo 112 bis del decreto legislativo 01.09.1993 n. 385 e smi / dell'elenco speciale dell'articolo 155 comma 4, rappresentato da, nato a (.....), il __/__/__, domiciliato per la carica in, autorizzato alla stipula del presente atto in forza della delibera del CdA del __/__/__

PREMESSO CHE

La Regione Marche ha istituito lo strumento finanziario denominato Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità 2026 previsto dalla Delibera di Giunta n., il quale agevola l'accesso al credito delle MPMI marchigiane per esigenze di investimento e liquidità.

A seguito di procedura ad evidenza pubblica, la gestione del predetto strumento finanziario è stata affidata dalla Regione Marche al RTI "Credito Futuro Marche", individuato quale "Soggetto Gestore" dello strumento finanziario.

A seguito della firma del contratto attuativo dello strumento finanziario tra Regione Marche e RTI "Credito Futuro Marche", quest'ultimo ha pubblicato sul sito www.creditofuturomarche.it una sezione dedicata alla gestione del Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità anno 2026, dove sono indicate le modalità, le condizioni, i termini per l'accesso allo strumento finanziario ed i relativi allegati utili per l'avvio dell'operatività.

In risposta alla Richiesta di manifestazione di interesse pubblicata sul sito ww.creditofuturomarche.it, il Confidi ha presentato richiesta di convenzionamento.

Ad esito della verifica del Soggetto Gestore la documentazione fornita è risultata completa e valutata positivamente.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 (Assunzione delle premesse)

1. Le premesse, unitamente a tutti gli atti amministrativi in essa richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. La presente Convenzione disciplina la concessione delle riassicurazioni e delle sovvenzioni in forma di contributo interessi, contributo conto abbattimento del costo della garanzia e contributo in conto investimenti a fondo perduto sulle operazioni finanziarie garantite dai Confidi alle MPMI aventi una sede operativa nelle Marche (in seguito "Destinatari Finali") ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del Regolamento del Fondo.
2. Il Confidi richiedente l'intervento dello strumento, firmatario della presente Convenzione, è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e le procedure previste dal Regolamento pubblicato sul sito www.creditofuturomarche.it oltre al rispetto delle disposizioni specificate nei successivi articoli.

3. Il Confidi dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per l'ammissione delle operazioni.

Articolo 3 (Modalità operative)

1. Le richieste di ammissione allo strumento dovranno pervenire al Soggetto gestore secondo termini, modalità e procedure previsti dal Regolamento, previa raccolta della documentazione prevista dall'articolo 9 del Regolamento e dello svolgimento delle attività previste dall'articolo 10 del Regolamento.
2. Le richieste di ammissibilità allo strumento dovranno essere inviate al Soggetto gestore esclusivamente mediante il Portale Credito Futuro Marche ed utilizzando la Piattaforma app.creditofuturomarche.it

Articolo 4 (Attività ed obblighi al Soggetto gestore)

Il Soggetto Gestore:

- a) fornisce la necessaria informativa, assistenza e consulenza sia ai Confidi che ai Destinatari Finali in tutte le fasi dell'iter della domanda;
- b) procede alla presa in carico e all'istruttoria delle domande avanzate dai Confidi, secondo modalità e termini previsti dal Regolamento;
- c) provvede alle comunicazioni nei confronti dei Confidi e dei Destinatari Finali ed espleta tutte le attività previste dal Regolamento;
- d) liquida al Confidi gli importi relativi alle sovvenzioni in forma di contributo interessi, contributo in conto abbattimento costo della garanzia e contributo conto investimenti, secondo modalità e termini previsti dal Regolamento.

Articolo 5 (Attività ed obblighi del Confidi)

1. Il Confidi richiedente l'intervento dell'agevolazione, firmatario della presente Convenzione, è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e le procedure previsti dal Regolamento, ed in particolar modo al rispetto degli obblighi specificati nei successivi punti.
2. Il Confidi è tenuto a rispettare i termini e le tempistiche in merito all'acquisizione delle richieste di agevolazione da parte dei potenziali destinatari finali così come descritto all'articolo 2 e successivi del Regolamento;
3. Il Confidi deve prevedere delle condizioni economiche pari o migliori rispetto a quelle applicate per operazioni analoghe in termini di riassicurazione pubblica, tenuto conto anche delle condizioni della copertura pubblica in termini di percentuale di riassicurazione e di percentuale di accantonamento;
4. Il Confidi è tenuto ad utilizzare il modello reso disponibile dal Soggetto Gestore, denominato "File di calcolo ESL", ai fini del calcolo del contributo, modificando i dati riportati in rosso a titolo di esempio;

5. Il Confidi è tenuto a valutare l'ammissibilità del progetto di investimento così come illustrato nell'allegato 1 - Domanda di ammissione del destinatario finale" controllando il rispetto dei requisiti previsti agli articoli 5 e 6 del Regolamento.
6. Il Confidi è tenuto a svolgere le procedure necessarie alla compilazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA), sia in fase di prima assegnazione alle imprese del contributo, sia relativamente alle eventuali variazioni, ad esempio a seguito di revoca, rinuncia, rideterminazione del contributo, parziale restituzione per estinzione anticipata del finanziamento, comunicando al destinatario finale il COR, l'eventuale COVAR, l'importo dell'aiuto concesso e il regime utilizzato, oltre all'indicazione del relativo titolo della misura agevolativa della Regione Marche;
7. Trascorso il termine di 12 mesi dalla comunicazione di conferma dell'agevolazione da parte del Soggetto Gestore al Destinatario Finale, il Confidi deve raccogliere la documentazione attestante l'avvenuta realizzazione dell'investimento, come dettagliato all'articolo ~~12~~ del Regolamento. Il Confidi deve comunicare al Soggetto Gestore l'avvenuta o mancata realizzazione dell'investimento tramite l'aggiornamento delle informazioni caricate sulla Piattaforma app.creditofuturomarche.it. Qualora il Destinatario Finale non realizzi in tutto o in parte l'investimento, si applica quanto previsto dall'articolo 12 e successivi.
8. Liquidai ai Destinatari Finali gli importi relativi alle sovvenzioni in forma di contributo conto interessi, contributo in conto abbattimento costo garanzia e contributo c/investimenti secondo modalità e termini previsti dal Regolamento.

Inoltre, il Confidi:

- a. si obbliga a trasmettere al Soggetto gestore il foglio informativo aggiornato in modo da rispettare quanto previsto all'articolo 8;
- b. accerta che i Destinatari Finali siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per l'accesso ai benefici, in particolare, acquisisce le dichiarazioni del Destinatario e documentazione attestante quanto dichiarato in fase di ammissione.
- c. si obbliga a trasmettere al Soggetto gestore le richieste di ammissione allo strumento, rispettando i termini e le modalità previsti dal Regolamento; il Confidi può visualizzare mediante la piattaforma il numero di posizione assegnato alla richiesta: infatti, la piattaforma affida automaticamente un numero di protocollo progressivo alle domande correttamente inviate, compilate secondo l'ordine di inserimento determinato dal flusso caricato dal Confidi stesso;
- d. si obbliga a fornire, nei termini previsti nel Regolamento, le informazioni e la documentazione che il Soggetto gestore dovesse richiedere nel corso dell'istruttoria, nonché ad informarlo tempestivamente nel caso di eventuali modifiche nelle condizioni della garanzia prestata;
- e. si obbliga ad informare tempestivamente il Soggetto gestore al verificarsi delle variazioni previste dal Regolamento;
- f. si obbliga ad esperire, anche per conto e nell'interesse del Fondo, le azioni giudiziali ovvero stragiudiziali per il recupero del credito.

Articolo 6

(Inadempimento del Confidi, inefficacia della riassicurazione)

In caso di mancato rispetto, da parte del Confidi, del Regolamento ed in particolare dei termini e delle condizioni ivi previsti per l'efficacia della riassicurazione, il Soggetto gestore procederà a renderla inefficace ed a comunicarne la decadenza al Confidi ed al Destinatario Finale.

Inoltre, il Soggetto gestore procederà a rendere inefficace la riassicurazione, qualora la stessa, sia stata concessa sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti presentate al Soggetto Gestore dal Confidi, che risultino essere qualitativamente e/o quantitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento dello strumento, che il Confidi avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

Articolo 7 (Oneri)

Non è prevista alcuna commissione per l'accesso al Fondo da parte del Confidi.

Articolo 8 (Controlli)

Relativamente alle operazioni ammesse e per l'intera durata della garanzia, il Soggetto gestore, la Regione Marche e gli organismi nazionali e comunitari autorizzati, possono effettuare verifiche, controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco che riterranno opportuni, sia presso i Confidi sia presso i Destinatari Finali, specificamente finalizzati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal Regolamento.

In occasione dei suddetti controlli e ispezioni, il Confidi si impegna ad assicurare l'accesso alle proprie sedi e a ogni dato e documento giustificativo richiesto.

Articolo 9 (Durata)

La Convenzione è valida per tutta la durata di gestione dello strumento finanziario Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità anno 2026 da parte di RTI "Credito Futuro Marche", salvo disdetta nel corso di detta durata, da farsi a mezzo PEC di una delle parti.

La presente Convenzione sarà risolta di diritto in caso di scioglimento, procedure concorsuali o cessazione dell'attività da parte del Confidi.

In caso di scioglimento della Convenzione, la stessa rimarrà comunque in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.

Articolo 10 (Riferimenti per invio delle comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione vanno recapitate ai seguenti domicili:

Per il Confidi: (PEC):

Per il Soggetto Gestore: RTI "Credito Futuro Marche" via Sandro Totti n.4, 60131 Ancona (PEC): creditofuturomarche@legalmail.it

Articolo 11 (Rapporti fra autonomi Titolari di trattamento dati)

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

In quanto Titolari autonomi del trattamento, le Parti sono tenute a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono fra di esse sulla base della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione della Convenzione, e che l'uso dei dati personali sia conforme allo scopo del trattamento e la sicurezza dei dati trattati avvenga con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.

Articolo 12 (Firma digitale)

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale. Il Confidi dichiara di accettare, in riferimento al Decreto IACR [in attesa di approvazione], tutti i suoi principi e disposizioni. Inoltre, dichiara di aver preso conoscenza e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss C.C., tutti gli articoli del presente contratto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

RTI "Credito Futuro Marche" quale Soggetto Gestore dello strumento FONDO NUOVO CREDITO -SEZIONE INVESTIMENTI E LIQUIDITA' ANNO 2026 FIRMATO DIGITALMENTE ROLANDO ANGELETTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE	Il Confidi @ FIRMATO DIGITALMENTE
---	--